

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 settembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

## SOMMARIO

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 37. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 agosto 1991 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
- Trasporto - Regione Sicilia - Albo nazionale degli autotrasportatori - Organizzazione - Funzioni - Trasferimento *in toto* ai comitati regionali e provinciali - Tenuta degli albi provinciali - Spettanza allo Stato - Unilaterale avocazione dei contributi disposta con circolare assessoriale.**
- (Nota assessore ai trasporti 31 dicembre 1990, n. 8588) . . . . . Pag. 3
- n. 31. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 agosto 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).
- Minori - Provincia autonoma di Bolzano - Interventi in favore di soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Invasione di competenze esclusive della provincia - Lesione della potestà legislativa primaria e secondaria - Erogazione di contributi - Esclusiva competenza provinciale anche nelle modalità di riparto.**
- (Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 1, primo comma; art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; artt. 3; e 6).
- (Artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1° novembre 1973, n. 687; 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e art. 119 Cost.) . . . . . » 4
- n. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 agosto 1991 (della provincia autonoma di Trento).
- Minori - Provincia autonoma di Trento - Interventi in favore di soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Invasione di competenze esclusive della provincia - Lesione della potestà legislativa primaria e secondaria - Erogazione di contributi - Esclusiva competenza provinciale anche nelle modalità di riparto.**
- (Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 1, 2, 3 e 6).
- (Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, 9 e 16) . . . . . » 10



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 37

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 agosto 1991*  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Trasporto - Regione Sicilia - Albo nazionale degli autotrasportatori - Organizzazione - Funzioni - Trasferimento *in toto* ai comitati regionali e provinciali - Tenuta degli albi provinciali - Spettanza allo Stato - Unilaterale avocazione dei contributi disposta con circolare assessoriale.**

(Nota assessore ai trasporti 31 dicembre 1990, n. 8588).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Sicilia, in persona del suo presidente in carica, per conflitto di attribuzione occasionato da nota 31 dicembre 1990, n. 8588, dell'assessore ai trasporti, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e solo recentemente conosciuta (deliberazione 26 luglio 1991 del Consiglio dei Ministri).

La legge 6 giugno 1974, n. 298, nel corso degli anni modificata in più disposizioni (recentemente con il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16, conv. nella legge 30 marzo 1987, n. 132), ha istituito «presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile» l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed a riservato l'attività dell'autotrasporto agli iscritti all'albo prevedendo persino la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta attività. Il contributo di che trattasi, previsto dall'art. 63 della citata legge n. 298/1974, è espressamente finalizzato a «far fronte alle spese» occorrenti per la formazione e tenuta dell'albo, ossia per lo svolgimento delle attività amministrative (iscrizioni, cancellazioni, etc.) e per l'articolato apparato all'uopo organizzato. Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di 25 componenti, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.

I comitati regionali e quelli provinciali sono stati costituiti «presso» rispettivamente le direzioni compartimentali della motorizzazione civile (nelle regioni a statuto speciale) e agli uffici provinciali della motorizzazione civile. In Sicilia la direzione compartimentale e gli uffici provinciali sono entrati a far parte integrante della organizzazione amministrativa della regione con il d.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 (recante norme di attuazione dello statuto); peraltro lo stesso d.P.R. dispone che «per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici elencati non trasferiti alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi». Sicché, dal trasferimento degli uffici in questione non può desumersi anche un trasferimento di tutte le funzioni amministrative da essi esercitate; e tanto meno può desumersi il trasferimento di funzioni esercitate da comitati costituiti «presso» di essi.

In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e regione Sicilia l'art. 17, lett. a), dello statuto parla di «trasporti regionali di qualsiasi genere», espressione questa ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Come noto più controversie costituzionali si sono avute sulla distinzione tra trasporti regionali e non regionali; e, con riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma, della citata normativa di attuazione considera regionali quelli «che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione».

Con d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, sono state emanate norme di attuazione per il trasferimento alla regione del personale degli uffici trasferiti; neppure ciò influisce sul riparto delle funzioni.

Ciò permesso, deve ritenersi spettare allo Stato la tenuta dell'albo di che trattasi, «nazionale» ancorché formato da un «insieme» di albi provinciali. La disciplina introdotta dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, si ricollega alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 74/561/CEE del Consiglio (modificata dalla direttiva 89/438/CEE, recepita con d.m. 15 maggio 1991, n. 198, del Ministero dei trasporti) sullo «accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nei settori dei trasporti nazionali ed internazionali», nonché ad accordi internazionali operanti anche in ambiti

extra-CEE. Non pare quindi possa parlarsi di una disciplina concernente soltanto i trasporti regionali. Del resto, la circolare assessoriale 31 dicembre 1990 citata ritaglia la platea contributiva avendo riguardo non all'ambito «esclusivamente regionale» dell'attività svolta dagli autotrasportatori ma al loro essere «residenti o aventi sede nel territorio dell'isola».

D'altro canto, l'art. 63 menzionato non prevede provvedimenti regionali per la determinazione della «misura del contributo», e neppure prevede riscossione ad opera di regioni a statuto speciale. Il che è confermato dall'art. 5, lett. a), della legge 4 agosto 1984, n. 467.

Il carattere statale della funzione è ulteriormente evidenziato dalla esistenza e dalla attività del comitato centrale, nonché dalla recente normativa tributaria a favore dell'autotrasporto (art. 13 del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato con d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, conv. nella legge 12 novembre 1990, n. 331, e poi con d.-l. 7 febbraio 1991, n. 36).

È comunque evidente che la avocazione dei contributi unilateralmente disposta con circolare assessoriale è di per sé non legittima, e contrasta con lo statuto speciale (tra l'altro, con il citato art. 17). Ed inoltre occorre considerare la posizione degli operatori economici, ai quali sono indicate dallo Stato con d.m. 26 agosto 1977 (in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 277 dell'11 ottobre 1977) e con provvedimenti successivi (da ultimo d.m. 26 ottobre 1990) misure dei contributi e modalità dei pagamenti, ed è invece indicata dalla regione Sicilia con la nota occasione del conflitto una diversa modalità di pagamento (ad un diverso soggetto impositore). Per il che non può escludersi che molti operatori, nell'incertezza, non abbiano versato affatto il contributo di che trattasi.

È appena il caso di rammentare che l'anzidetto art. 5, lett. a), della legge 4 agosto 1984, n. 467, ha disposto la devoluzione di parte (pervero modesta) del gettito alla dotazione del Fondo previsto dalla legge stessa.

P. Q. M.

*Si chiede dichiararsi che spettano unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la funzione di riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e le funzioni di determinazione della misura di detto contributo e della modalità di suo versamento;*

*Si chiede annullarsi la nota 31 dicembre 1990, n. 8588, che ha occasionato il conflitto di attribuzione.*

Roma, addì 31 luglio 1991

Avv. Franco FAVARA, avvocato dello Stato

91C1023

N. 31

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 agosto 1991  
(della provincia autonoma di Bolzano)*

**Minori - Provincia autonoma di Bolzano - Interventi in favore di soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Invasione di competenze esclusive della provincia - Lesione della potestà legislativa primaria e secondaria - Erogazione di contributi - Esclusiva competenza provinciale anche nelle modalità di riparto.**

(Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 1, primo comma; art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; artt. 3 e 6).

(Artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1° novembre 1973, n. 687; 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e art. 119 Cost.).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice-presidente sostituto *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4340 del 5 agosto 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 5 agosto 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.172), dagli avvocati proff.ri Sergio Pannunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; art. 3 e art. 6

della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 698; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 119 della Costituzione.

#### FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano ha potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; di assistenza e beneficenza pubblica; di scuola materna, di assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui ha competenza legislativa; di addestramento e formazione professionale (statuto speciale d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29, nonché potestà legislativa secondaria in materia di istruzione elementare e secondaria: media, classica, scientifica, magistrali, tecnica, professionale ed artistica (statuto speciale art. 9, primo comma, cifra 2).

La provincia autonoma di Bolzano esercita in tale ambito anche le relative potestà amministrative (statuto speciale art. 16, primo comma).

Inoltre, la provincia autonoma di Bolzano è succeduta, in corrispondenza alle materie di propria competenza, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione (art. 68 dello statuto speciale).

Alla giunta provinciale spetta l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici (art. 54, primo comma, cifra 4 dello statuto speciale).

L'ambito di tali competenze risulta poi specificato da una serie di norme d'attuazione dello statuto, che sono elencate sopra a pagina 1.

La provincia ricorrente ha ampiamente esercitato tali attribuzioni, dettando tra l'altro un'ampia ed organica disciplina relativa all'assistenza e beneficenza pubblica ed in particolare prevedendo ed attuando una serie di interventi in favore dei minori soggetti a vari rischi, tra cui anche quelli derivanti da attività criminose in cui possono essere stati coinvolti.

In proposito va particolarmente ricordata la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 («Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcoolismo»), che aveva già da tempo previsto e disciplinato un organico sistema di vari interventi e strutture con il relativo assetto finanziario al fine di prevenire e di curare forme di disadattamento, di emarginazione e devianza sociale, di tossicodipendenza, di alcoolismo e di tutte le altre forme che necessitano di analogo intervento, nonché di predisporre la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale.

Anche le materie a ciò connesse hanno avuto una dettagliata regolamentazione, come per esempio i provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni (legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33).

2. — Nell'ambito statale è stata pubblicata recentemente (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991) la legge 19 luglio 1991, n. 216, intitolata «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose».

Obiettivo di questa legge è la promozione di diverse attività al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose ed al tal fine è prevista sia l'organizzazione degli interventi, sia il modo di erogare i contributi.

3. — La citata legge dello Stato n. 217/1991 invade le competenze esclusive (legislative, amministrative e finanziarie) della provincia autonoma di Bolzano in materia di attività educative locali, di assistenza e beneficenza pubblica, di assistenza scolastica, di addestramento e formazione professionale, nonché di quelle secondarie in materia di istruzione pubblica.

Poiché la citata legge 19 luglio 1991, n. 216, è gravemente lesiva delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, quali definite dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige, questa si vede costretta ad impugnarla per i seguenti motivi in

## DIRITTO

1. — Violazione delle competenze legislative della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; e 16, primo comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, in particolare il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; ed il d.P.R. 24 marzo 1981, n. 215, e dell'art. 119 della Costituzione, da parte dell'art. 1, primo comma, della legge 19 luglio 1991, numero 216.

La legge n. 216/1991 stabilisce all'art. 1, primo comma, varie iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio, annoverando i seguenti campi di applicazione:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo».

Quale autorità promotrice di questi interventi la legge prevede, all'art. 1, la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali.

Queste previsioni si rivelano costituzionalmente illegittime perché, a prescindere dalla formulazione piuttosto generica dei vari tipi di intervento, la provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa esclusiva in tema di assistenza e beneficenza pubblica, scuola materna, assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui ha competenza legislativa, nonché nell'ambito dell'addestramento e formazione professionale e per quanto concerne l'avviamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, primo comma, cifre 25, 26, 27, 29, 4 ed art. 16 del d.P.R. n. 670/1972), nonché secondaria in tema di istruzione elementare e secondaria (art. 9, primo comma, cifra 2 del d.P.R. n. 670/1972) ed ha esercitato le sue competenze con un'attività legislativa ed esecutiva di avanguardia che ha dato ampiamente i suoi frutti (rilevabili, peraltro, anche dal positivo evolversi dei dati statistici).

Si noti che in materia sono state emanate specifiche e dettagliate norme di attuazione e precisamente i d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526.

In generale la norma di attuazione d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, relativa alla competenza primaria nel settore dell'assistenza e beneficenza pubblica, descrive esattamente l'ambito entro il quale si svolge l'attribuzione provinciale in questione:

Art. 1: «Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto» e

Art. 2: «Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ad approvare agli statuti e relative modificazioni. Rimangono riservate alle province le potestà amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e alle altre funzioni, concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale».

In particolare, l'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981 ha disposto che l'ambito delle funzioni amministrative si estende anche:

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile».

Nel corso degli anni la provincia ha regolato l'intero ambito dell'assistenza dei minori e dell'attività educativa e scolastica — con particolare riguardo ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e di associazione criminosa — in piena ottemperanza dei limiti segnati dallo statuto speciale.

Giova ricordare, in proposito, che tutta una serie di leggi provinciali reca disposizioni in merito, che hanno trovato utile e lodevole applicazione. Tra esse annoveriamo la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 («Istituzioni dei consultori familiari»), legge provinciale 1º giugno 1983, n. 13 («Promozione del servizio - giovani nella provincia di Bolzano»), legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 («Assistenza e beneficenza pubblica; provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni»), legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 («Istituzione del servizio "casa delle donne"»), legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59 («Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali»), legge provinciale 1º marzo 1983, n. 6 («Riconoscimento, sostegno, tutela e disciplina del volontariato»), legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 («Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale tossico dipendenza e alcoolismo»), legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11 («Provvidenze in favore di istituzioni assistenziali operanti nella provincia di Bolzano»), legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 («Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano»), legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 («Interventi in favore dell'attività educativa in genere») e legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 («Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»).

Rimandando per ogni informazione più dettagliata a quanto diremo in una successiva memoria, si può benissimo sin d'ora constatare che l'insieme di queste norme assicura e garantisce anche finanziariamente tutti gli interventi educativi ed assistenziali, in favore dei minori, in particolare di quelli soggetti al specifico rischio di venire coinvolti in attività criminose, contemplate dall'impugnata legge del 19 luglio 1991, n. 216.

Certo è che in una materia di esclusiva competenza provinciale, quale indubbiamente è l'assistenza ai minori, la normativa dettata dall'art. 1, primo comma, della legge impugnata n. 216/1991 si sovrappone e si contrappone alla competenza provinciale che viene così palesemente violata.

E parimenti certo è il fatto che non sono ammissibili gli interventi testé indicati da parte di organi statali, quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali, nei settori che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma di Bolzano.

La denunciata lesione delle competenze provinciali si sarebbe potuta evitare qualora nella legge n. 216/1991 fosse stata inserita la disposizione che facesse «salve» le attribuzioni spettanti in materia alla provincia autonoma di Bolzano. Ma una siffatta disposizione non c'è; anzi il complessivo tenore della legge induce a ritenere che essa debba estendersi alla provincia autonoma di Bolzano e trovare applicazione nella provincia stessa.

2. — Violazione delle competenze della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27, 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma, 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione, nonché all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 119 della Costituzione da parte dell'art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma e dell'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216.

L'art. 2, primo comma, della legge impugnata n. 216/1991 prevede l'erogazione di contributi a favore dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle comunità montane, nonché di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale «che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, primo comma, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori».

Per i comuni, i loro consorzi e le comunità montane è previsto inoltre, dall'art. 2, quarto comma, la possibilità di ricevere questi contributi anche per l'avvio di nuove iniziative, mentre il terzo comma dell'art. 2 statuisce, ai fini dell'erogazione dei contributi, l'onere per gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale di trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta ad una commissione.

Questa commissione, «composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dall'associazione nazionale dei comuni italiani» (art. 2, quinto comma, legge n. 216/1991), ha ampi poteri per quanto riguarda l'erogazione dei contributi.

La commissione non solo stabilisce i criteri e requisiti per la ripartizione dei contributi, ma formula anche al Ministro dell'interno, che dispone poi con decreto il finanziamento, la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

La presentazione delle domande avviene tramite la prefettura, la quale riceve le domande e la documentazione dai singoli comuni (art. 2, settimo comma, della legge n. 216/1991).

Inoltre, la legge impugnata prevede all'art. 3 che «per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 20 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. A valere sul fondo di cui al primo comma il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'art. 2, sesto comma».

Si deve denunciare l'illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni sotto diversi profili, in quanto:

a) la normativa in questione illegittimamente si sovrappone e si contrappone alla competenza provinciale, in una materia di esclusiva competenza provinciale quale sicuramente è l'*amministrazione e l'erogazione* dei contributi per l'assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, primo comma, cifra 25 e art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 670/1972).

Si precisa al riguardo che la provincia autonoma di Bolzano ha emanato da tempo diverse leggi che regolano dettagliatamente la ripartizione e l'erogazione dei contributi specifici. A mero titolo di esempio si indica la legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, intitolata «Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni», che prevede agli artt. 20 e segg. un'apposita disciplina circa gli organismi e criteri di intervento, nonché precise indicazioni sulle modalità di liquidazione di contributi (art. 23) e sulla composizione della commissione.

Anche la già citata legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, che istituisce il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcoolismo, reca dettagliatamente norme circa l'amministrazione, la gestione ed il finanziamento delle attività di prevenzione e cura di forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale anche di minorenni;

b) la normativa impugnata, inoltre, non tiene minimamente conto dell'assetto finanziario della provincia autonoma di Bolzano, regolato dagli artt. 78, 80 e segg. del d.P.R. n. 670/1972, integrati dalla legge 30 novembre 1989, numero 386.

La provincia, alla quale per la compartecipazione al gettito locale di imposte e tasse erariali è devoluto una larga parte del gettito locale di quasi tutti i tributi statali, può disporre liberamente dell'impiego di tali mezzi per adempiere alle proprie competenze nell'ambito di una autonomia finanziaria che va rispettata.

Essa, cioè, sceglie, in base alla legislazione provinciale, come e dove utilizzare i fondi per cui nei settori di esclusiva competenza provinciale lo Stato non può direttamente prescrivere un certo impiego di mezzi finanziari e determinare le fonti, la destinazione e la modalità dei mezzi e flussi finanziari.

Quanto diciamo corrisponde del resto al costante insegnamento della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale di una disposizione statale concernente erogazioni di spesa e interventi finanziari previsti al fine di sostenere il relativo onere di spesa per una materia di competenza della provincia di autonomia di Bolzano, «in quanto ne risultano violati gli artt. 78 e 80 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle province suddette il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza» (sentenze n. 517/1987, *sub* 6.1);

c) altro motivo di doglianza è che l'art. 5 della legge n. 386/1989 (recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) prevede espressamente la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di eventuali fondi speciali dello Stato:

«Art. 5.1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Non v'ha dubbio che l'art. 2, quinto comma, dell'impugnata legge n. 216/1991 viola le competenze, l'assetto finanziario e l'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano e quell'equilibrio finanziario, che è stato da poco ritrovato con l'emanazione della legge n. 386/1989, approvata a seguito di un accordo fra Stato e provincia autonoma (accordo che si basa sull'art. 104, primo comma, dello statuto speciale). La disposizione qui impugnata (art. 2, secondo comma), infatti, non prevede la partecipazione della provincia autonoma alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 dell'impugnata legge, ancorché la nuova disciplina che regola l'autonomia finanziaria delle province autonome, ed in particolare l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, preveda espressamente che la provincia deve partecipare alla ripartizione dei fondi speciali (nella specie costituito per lo sviluppo degli investimenti sociali).

d) va aggiunto che la mera previsione della partecipazione delle province autonome alla designazione dei membri della commissione, di cui al quinto comma dell'art. 2, non corrisponde certamente ai requisiti di una vera e propria partecipazione alla ripartizione del fondo speciale.

3. — Violazione degli artt. 54, primo comma, cifra 4 e 68 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione da parte dell'art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216.

Anche l'art. 6 dell'impugnata legge è viziato da illegittimità costituzionale, quando prevede che:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'articolo 1;

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene».

Questa normativa non tiene conto delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, riguardanti «l'impiego» dei propri beni e le «modalità» e le «forme» con cui l'eventuale uso gratuito potrà essere disciplinato. A tale proposito va rilevato che le province sono succedute in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza «nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale» (art. 68 del d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione d.P.R. n. 115/1973).

Entro tale ambito possono, quindi disporre con propria discrezionalità circa l'impiego degli immobili.

L'organo competente è la giunta provinciale, alla quale, secondo l'art. 54, comma 1, cifra 4), spetta «l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici».

Una disposizione, come quella contenuta nell'articolo impugnato, che tenta di prescrivere alla provincia impugnante un certo modo (ancorché facoltativo) di disporre dei propri immobili, cioè concedendoli in uso gratuito con vincolo di destinazione ad enti che svolgono attività di competenza esclusiva della provincia e che prescrive la formalità di concessione (convenzione dettagliatamente prescritta), viola indubbiamente le norme statutarie testé esposte.

Di fronte alla normativa statutaria chiara ed esauriente risulta l'incostituzionalità anche dell'art. 6, in quanto viola le competenze esclusive della provincia autonoma di Bolzano in materia di impiego libero dei propri beni demaniali e patrimoniali, tentando di disciplinare il loro possibile ed eventuale impiego.

P. Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, primo comma; art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7; art. 3 e art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», per violazione degli artt. 8, primo comma cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 119 della Costituzione;*

*Si depositano con il presente atto:*

- 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 4340 del 5 agosto 1991);*
- 2) procura speciale 5 agosto 1991, rep. n. 16172.*

Roma, addì 9 agosto 1991

Avv. prof. Roland Riz - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

91C1024

N. 32

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 agosto 1991  
(della provincia autonoma di Trento)*

**Minori - Provincia autonoma di Trento - Interventi in favore di soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - Invasione di competenze esclusive dalla provincia - Lesione della potestà legislativa primaria e secondaria - Erogazione di contributi - Esclusiva competenza provinciale anche nelle modalità di riparto.**

(Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, 9 e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del vice presidente *pro-tempore* della giunta dott. Walter Micheli, a ciò autorizzato con delibera di giunta n. 10227 del 7 agosto 1991, rappresentato e difeso giusta mandato da lui conferito, con firma autenticata dal notaio dott. Mot, repertorio n. 56714 del 9 agosto 1991 dall'avv. prof. Umberto Pototschnig e dall'avv. Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Alessandria, 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, intitolata «Primi interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, in relazione agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il T.-A.A., approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1991 è stata pubblicata la legge 19 luglio 1991, n. 216, intitolata «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Essa così dispone:

Art. 1. — «(1) Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

- b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il riinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
- c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.

(2) Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza».

Art. 2. — (1) Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, primo comma, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 1.

(2) I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.

(3) Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al quinto comma.

(4) I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al quinto comma, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

(5) I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

(6) Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta.

(7) La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al primo comma sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno».

Art. 3. — (1) Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

(2) A valere sul fondo di cui al primo comma il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'art. 2, sesto comma».

Art. 6. — «(1) Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di cui all'art. 1.

(2) L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene».

Per le ragioni che subito si diranno, la provincia ritiene che le disposizioni qui riportate siano ingiustamente invasive della competenza costituzionalmente assegnata, in particolare per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il T.-A.A., nonché del principio di autonomia finanziaria della provincia. Essa pertanto le impugna col presente atto per i seguenti motivi di

## DIRITTO

1. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il T.-A.A., anche in relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al d.P.R. 1<sup>o</sup> novembre 1973, n. 687 e al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

In base a queste norme la provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, di assistenza scolastica, di attività artistiche, culturali ed educative locali. Ha competenza secondaria in materia di istruzione elementare e secondaria. La provincia di Trento assomma così in se stessa tutte le diverse competenze che dovranno essere mobilitate dalla nuova legge 19 luglio 1991, n. 216 (salvo soltanto il collocamento dei minori fuori della loro famiglia, che è riservato al tribunale per i minorenni).

Ciò nonostante questa legge ignora totalmente la provincia autonoma, come quella delle regioni (sia a statuto speciali, che quelle a statuto ordinario). (*Tanquam non essent...*). L'intero «progetto» delineato dalla legge n. 216 è rivolto infatti «ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane — nonché (lo dice testualmente l'art. 2) ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale». Passa dunque sulla testa delle regioni e delle province autonome senza neppure sfiorarle, non riservando loro nessun potere autonomo, né nella concessione dei singoli contributi, né nella determinazione dei criteri e dei requisiti che vi devono presiedere e neppure — a livello più basso — nell'inoltro delle domande e della documentazione (in occasione del quale si sarebbe potuto supporre che le regioni e le province autonome sarebbero potute intervenire con proprie valutazioni).

Infatti l'organo cui spetta la responsabilità di vertice delle iniziative volute dalla legge n. 216/1991 è costituito dal dipartimento per gli affari sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio (art. 1). Analogamente l'organo cui spetta disporre il finanziamento delle iniziative è il Ministro dell'interno (art. 2, sesto comma) (e art. 3, secondo comma). Ancora: l'organo cui spetta stabilire gli indirizzi per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle strutture scolastiche in orario non destinato alla attività istituzionale o nel periodo estivo, è il Ministro della pubblica istruzione. È altresì di appartenenza allo Stato l'«apposita commissione» prevista dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 216/1991, istituita per la determinazione dei criteri e dei requisiti necessari per ottenere i contributi promessi e per formulare al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi. Vero è che di questa commissione fanno parte, a norma dell'art. 2, quinto comma, anche tre rappresentanti delle regioni. Ma è pure vero:

- a) che, sebbene la loro designazione spetti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la norma è tale da non assicurare una rappresentanza delle province autonome;
- b) che tale rappresentanza è comunque assolutamente minoritaria (tre membri su un tale di 14);
- c) che trattandosi di una rappresentanza avente il medesimo peso di quella assicurata ai comuni, non le si può attribuire un significato particolare, legato alla peculiarità delle competenze regionali. Quanto poi alla obiezione secondo cui negli organi misti Stato-regioni, ben si può ammettere una presenza marcatamente minoritaria di queste ultime, va tenuto presente che questa regola vale per la realizzazione dei casi di leale collaborazione, e non anche, come nel caso in esame, quando la competenza è tutta e solo della regione o della provincia autonoma.

In conclusione: le regioni e le due province autonome non compaiono dunque in nessuna fase e in nessun momento di applicazione della legge, né per le iniziative degli enti locali, né per quelle dei restanti enti od organizzazioni ricompresi tra i destinatari della legge. Questo fatto è tanto più grave ed offensivo per le regioni e per le province autonome se si considera che all'«ente locale competente per territorio la legge (art. 2, secondo comma) chiede invece espressamente di formulare un «parere» sulla effettiva realizzazione dell'iniziativa e dei servizi. Mentre nulla di simile viene riconosciuto alle regioni e alle due province autonome, con la ovvia conseguenza che viene a mancare, per la politica dei contributi da concedere ai fini della legge n. 216, ogni valutazione di sintesi a livello regionale: e cioè proprio a quel livello istituzionale e ad opera di quella autorità cui spettano il governo e la programmazione degli interventi nel settore.

Non si può negare che la legge n. 216/1991 attiene ad attività che, almeno nel loro nucleo fondamentale, rientrano tra quelle tipiche dell'assistenza sociale, venendo anzi a coincidere con quelle che l'originaria formula statutaria ha chiamato «assistenza e beneficenza pubblica. In questo senso soccorre anche un dato formale e cioè il coinvolgimento, quale responsabile primo degli interventi della legge, il dipartimento per gli affari sociali.

Ma decisiva, per l'interpretazione della legge è soprattutto la indicazione degli obiettivi e degli strumenti. Quanto ai primi, basterà ricordare che la legge n. 216/1991 li definisce mettendo l'accento da un lato (*pars destruens*) sulle esigenze di eliminare le condizioni di disagio del minore, dall'altro (*pars construens*) sull'esigenza di tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione delle persone di età minore. Obiettivo, questo, che non si differenzia in nulla, sostanzialmente, da quelli che la provincia autonoma si è proposta da sé, classificandoli nell'art. 2 della legge prov. 12 luglio 1991, n. 14, contenente «l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».

Altrettanto si può ripetere per gli strumenti, dove figurano iniziative — come quelle delle comunità di accoglienza, del sostegno alla famiglia, dei centri di incontro e di presenza sociale nei quartieri a rischio, degli interventi nell'ambito delle strutture scolastiche — che hanno tutte l'equivalente negli «interventi socio-assistenziali» già definiti e classificati come tali capo V della legge prov. 14 luglio 1991, n. 14. Si noti tra l'altro che questa legge riprende (e rende sistematica) la «disciplina degli interventi volti a prevenire e a rimuovere gli stati di emarginazione» di cui alla legge prov. 31 ottobre 1983, n. 35, che se ne occupa con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale dei giovani (art. 1), nonché ai minori «privi di conveniente sostegno familiare» (art. 5). Orbene la legge n. 216, anziché incrementare queste attività nell'ambito dei servizi il cui ordinamento la provincia di Trento ha già definito, istituisce in buona sostanza un canale parallelo per iniziative che si aggiungono a quelle già regolate dalla legge provinciale, senza potersi coordinare con queste e anzi ignorandole. Una disciplina siffatta non solo è contraria al principio del buon andamento dell'amministrazione, ma viola palesemente la norma di attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. che ha chiamato la provincia autonoma di Trento ad esercitare in proprio le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, attribuzioni esercitate sinora sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di altri enti e istituti pubblici (art. 1 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469). Analogo trasferimento alle province delle attribuzioni dello Stato si è avuto, è appena il caso di ricordarlo in materia di assistenza scolastica col d.P.R. 1º novembre 1973, n. 687, e in materia di ordinamento scolastico con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

Né va taciuto il fatto che la provincia autonoma di Trento, per mezzo della legge 31 ottobre 1983, n. 35 e della legge 12 luglio 1991, n. 14, ha già disciplinato la materia trattata dalla legge n. 216/1991; sicché stando ai principi stabiliti da questa ecc.ma Corte, si dovrebbe concludere che quest'ultima legge non può e non deve trovare applicazione in provincia di Trento, a meno che non venga espressamente richiamata dalla stessa legislazione provinciale.

Per giunta la legge n. 216/1991 non è una legge che pretenda di essere, *in parte qua*, una legge quadro o legge di principi. Manca qualunque cenno a una legislazione regionale, attuativa di quella statale. Al contrario: la nuova normativa si presenta completa nel disciplinare un settore di interventi socio-assistenziali, per la cui attuazione non si richiede l'intermediazione della legge regionale. Accettando questa conclusione verrebbe da chiedersi se a soddisfare la provincia ricorrente non basti una pronuncia del giudice delle leggi che dichiari inapplicabile nel territorio della provincia la legge n. 216/1991. Ma la risposta non può essere che negativa, dovendosi escludere che l'accoglimento del presente ricorso porti a una penalizzazione della provincia ricorrente, escludendola dai finanziamenti previsti.

Resta un ultimo punto da chiarire. Si può prevedere facilmente infatti che controparte cercherà di resistere al ricorso della provincia giustificando la legge n. 216/1991 come conseguente alla «situazione eccezionale determinatasi nel Paese» (art. 1). Nella giurisprudenza di questa ecc.ma Corte si rinviene infatti l'opinione che «gli interventi predisposti e realizzati dallo Stato siano da ritenere pienamente legittimi» quando si tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie di competenza regionale, presentino il carattere della straordinarietà e i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari, richiedendo criteri uniformi per la loro attuazione e certezza che il fine venga raggiunto con pari incidenza in tutto il territorio nazionale (sent. n. 180/1991). In senso analogo si esprime la sentenza n. 459/1989, che fa salva la competenza statale nella predisposizione di un programma di provvidenze straordinarie ed eccezionali in materia di parcheggi, in presenza di una «emergenza» che postula — si è detto — l'esigenza di interventi rapidi ed immediati a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale.

Si danno fondati motivi peraltro per negare che vi siano nella specie analoghi e sufficienti presupposti di straordinarietà ed eccezionalità. Anzitutto perché l'intervento non ha carattere aggiuntivo, tanto è vero che la legge s'intitola «primi interventi in favore...».

In secondo luogo perché l'intero finanziamento delle iniziative previste dalla legge n. 216/1991 è subordinato alla presentazione di una domanda da parte degli enti od organismi legittimati a farlo. In terzo luogo perché ogni applicazione della legge n. 216/1991 richiede tempi verosimilmente lunghi per l'istituzione dell'apposita commissione *ex art. 2, quinto comma*, nonché per la determinazione dei criteri e dei requisiti. In quarto luogo perché i contributi sono erogati solo *ex post* e cioè previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, e senza alcuna considerazione di tipo programmatico.

2. — Violazione e falsa applicazione delle già citate disposizioni statutarie, anche in relazione all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Quest'ultima legge, sostituendo gran parte delle disposizioni contenute nel titolo VI dello statuto speciale per il T.-A.A. ha espressamente stabilito tre principi di carattere generale:

al primo comma: «le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale 5...»;

al secondo comma: «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province»;

al terzo comma: «per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri e delle quote di riparto».

Ebbene la legge n. 216/1991 contrasta manifestamente con tali disposizioni, malgrado che esse siano di valore costituzionale o comunque rinforzata, in quanto costituisce un *corpus* unico con le altre disposizioni di modifica puntuale degli articoli statutari contenuti nella legge n. 386/1989 (si veda in questo senso la sentenza dell'ecc.ma Corte n. 116/1991).

3. Illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 216/1991. La disposizione, che si è già riportata all'inizio del ricorso, appare anch'essa invasiva della competenza provinciale, perché volta a riconoscere alla provincia una facoltà che quanto meno per i beni di sua proprietà, deve ritenersi già implicita nelle restanti sue attribuzioni. Così come sta, sembrerebbe quasi che fuori di questo caso la concessione in uso gratuito di immobili provinciali non sia ammessa e che anche nel caso considerato la concessione non sia possibile se fatta con modalità diverse da quelle indicate nel secondo comma.

*P. Q. M.*

*La provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale delle norme qui impugnate, per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il T.-A.A.*

Milano-Roma, addì 12 agosto 1991

Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

91C1025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Puozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etnea, 393/395
  - ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
  - ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
  - ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
  - ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
  - ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
  - ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
  - ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO RUE  
Via Cassio Cortese, 8
- ## TOSCANA
- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
  - ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
  - ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paulino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
  - ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
  - ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
  - ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalle, 37
  - ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MONTEMILIUS  
Viale Conseil des Commis, 28

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Eltruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 315.000</li> <li>- semestrale ..... L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 56.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 56.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 600.000</li> <li>- semestrale ..... L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» .....	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 280.000
Abbonamento semestrale .....	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 5 0 9 1 \*

L. 1.200